

REGOLAMENTO

Proposta approvata dal Consiglio Direttivo di ANCE Terni del 13 dicembre 2024

**Visto di conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento tipo delle Sezioni edili,
approvato da ANCE e Confindustria, da parte del Vicepresidente ANCE per i Rapporti Interni,
del 29 gennaio 2025**

Approvato dall'Assemblea di ANCE Terni del 3 luglio 2025

ART. 1 – COSTITUZIONE

ANCE TERNI è costituita nell'ambito di Confindustria Umbria - Associazione degli Industriali dell'Umbria - e ha sede in TERNI.

ANCE TERNI si avvale del logo ANCE in coerenza con le modalità stabilite dall'ANCE stessa.

Il presente Regolamento è predisposto in conformità al Regolamento tipo approvato da ANCE e Confindustria, nel rispetto dei principi ispiratori dello Statuto di ANCE e Confindustria, ed entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea di ANCE TERNI e del Consiglio Generale di Confindustria Umbria.

Quest'ultimo provvede a deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi dalla trasmissione del Regolamento da parte di ANCE TERNI e, decorso tale termine, il Regolamento si intende comunque approvato.

Il presente Regolamento disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi di ANCE TERNI, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne, nonché la loro autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

ART. 2 – SISTEMA ASSOCIATIVO

ANCE TERNI inquadra, in conformità agli accordi ANCE/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche e integrazioni:

a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali, - artigiane e cooperative, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opere edili nella loro interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;

b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali, artigiane e cooperative, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in soci ordinari detti anche imprese ordinarie, soci aggregati detti anche imprese aggregate e imprese assistite.

Tali imprese possono svolgere, anche parzialmente, e con un solo ramo di azienda, una delle attività previste dal primo comma.

È facoltà di ANCE TERNI prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari.

Sono soci ordinari di ANCE TERNI le imprese edili ed affini che aderiscono a Confindustria Umbria ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione nazionale costruttori edili – ANCE ai sensi dello Statuto di questa, indipendentemente dalla natura giuridica delle stesse.

La domanda di ammissione a socio ordinario di ANCE TERNI o la cessazione sono deliberate da Confindustria Umbria sulla base del parere vincolante del Presidente di ANCE TERNI.

ART. 3 – RAPPORTI CON L'ANCE

ANCE TERNI è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.

ANCE TERNI adotta il codice etico dell'ANCE quale parte integrante del proprio Regolamento.

L'adesione di ANCE TERNI all'ANCE comporta l'adesione automatica ad ANCE UMBRIA. L'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'organismo regionale comporta l'irregolarità di ANCE TERNI con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art.10 dello Statuto dell'ANCE.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrare in ANCE TERNI l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e di ANCE Umbria.

ART. 4 - SCOPI

ANCE TERNI, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali di Confindustria Umbria, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela e all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni.

A tal fine ANCE TERNI, in particolare:

- a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del c.c.n.l. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
- d) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;
- e) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di impresa e di altri idonei organismi;
- f) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relative ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e la partecipazione a programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici o privati;
- g) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
- h) promuove la pubblicazione di periodici, riviste, monografie, siti web, canali social riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
- i) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
- l) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
- m) designa i propri rappresentanti nei competenti organi di Confindustria Umbria e nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati da Confindustria Umbria, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;

- n) esercita la gestione politica, economica e patrimoniale degli enti bilaterali di settore territoriali con totale autonomia nel loro governo;
- o) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con il supporto di enti e scuole professionali di categoria a norma del c.c.n.l. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- p) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- q) assume, nell'interesse proprio e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi all'autorità giudiziaria;
- r) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali, di ANCE TERNI.

ANCE TERNI svolge il ruolo di interlocutore primario delle istituzioni e dei soggetti decisionali sulle politiche nel campo delle infrastrutture, dell'edilizia e delle costruzioni.

In particolare, in tema di politica delle infrastrutture, nel puntuale rispetto della ripartizione di ruoli e competenze tra i sistemi ANCE e Confindustria, ANCE TERNI è la sede preminente di dibattito e di definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, fermo restando le competenze specifiche di altre componenti del sistema e quelle generali di Confindustria Umbria sui fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'utenza industriale, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio.

ART. 5 – DIRITTI DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Dall'adesione a Confindustria Umbria e dall'appartenenza ad ANCE TERNI derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti da Confindustria Umbria nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

Alle imprese associate competono i diritti di elettorato attivo e passivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE ASSOCIATE

L'appartenenza ad ANCE TERNI comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare, lo Statuto di Confindustria Umbria, il presente Regolamento e le deliberazioni adottate in base ad esso dagli organi competenti di ANCE TERNI ivi compresi gli obblighi contributivi;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra ANCE TERNI e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti da ANCE TERNI per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 4;

- d) le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l'obbligo di far aderire a Confindustria Umbria e ad ANCE TERNI tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nella Provincia di TERNI, in cui detengono una partecipazione di maggioranza;
- e) le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre simili Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza di ANCE TERNI;
- f) le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema ANCE e dai sindacati di categoria.

ART. 7 - ASSISTENZA ALLE IMPRESE ADERENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

ANCE TERNI fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE che svolgono attività nella circoscrizione di ANCE TERNI, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE.

ART. 8 - IMPRESE ASSISTITE

Fanno parte di ANCE TERNI, in qualità di imprese assistite, tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa edile di TERNI che non siano soci ordinari.

Le imprese assistite, oltre ai servizi di natura contrattuale, possono:

- richiedere informazioni sui dati del settore;
- essere invitate a convegni organizzati da ANCE TERNI;
- beneficiare di ulteriori prestazioni che saranno eventualmente individuate dal Consiglio Generale di ANCE TERNI.

Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

ART. 9 - SOCI AGGREGATI

Sono Soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con ANCE nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuna di esse nei confronti di ANCE TERNI sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione ANCE trasmette l'elenco delle imprese associate del suo socio aggregato.

I soci aggregati non hanno elettorato attivo e passivo.

ART. 10 - CONTRIBUTI

Le imprese edili sono tenute a rispettare le disposizioni contributive stabilite da Confindustria Umbria per gli associati.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità di ANCE TERNI che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche di ANCE TERNI stessa.

Il Consiglio Generale di ANCE TERNI può fissare una contribuzione ulteriore destinata all'esclusivo finanziamento delle attività di ANCE TERNI stessa.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce al fondo comune di ANCE TERNI, di cui all'art. 31, che è distinto dal patrimonio di Confindustria Umbria del quale non fa parte.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione di ANCE TERNI e per quelli eseguiti nella circoscrizione di ANCE TERNI stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE. Con riferimento alle sole imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilita dall'accordo nazionale di cui all'art. 9, secondo comma.

ART. 11 - GOVERNANCE

Sono Organi della Governance:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Generale
- c) Il Presidente e i due Vice Presidenti
- d) Organi di controllo:
 - il Collegio dei Garanti contabili
 - i Probiviri
- e) il Tesoriere

È facoltà di ANCE TERNI prevedere altri Organi non direttivi.

Gli organi di ANCE TERNI sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

ART. 12 - ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI

Le cariche associative di ANCE TERNI sono riservate a rappresentanti di imprese in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato, oppure un procuratore generale "*ad negotia*".

Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura.

A tal riguardo l'impresa comunicherà ad ANCE TERNI il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa all'atto dell'iscrizione e che resta tale sino ad eventuale aggiornamento.

Alla carica di Probiviro e di Presidente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

ART. 13 - DURATA E REQUISITI DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale di ogni quadriennio.

Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidenti hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione per un ulteriore mandato.

I componenti eletti negli organi di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi di ANCE TERNI coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario.

Decadono, altresì, dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell'Organo associativo di cui fanno parte.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che: rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE; evidenzino situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici; assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE e di ANCE TERNI.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale di ANCE TERNI e, a tal fine, il Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale di ANCE TERNI stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti da ANCE TERNI in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale di ANCE TERNI a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Proviviri di cui all'art. 26.

Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità devono di norma essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI - COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE

L'Assemblea dei soci ordinari è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate ordinarie di cui all'art. 2.

Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale necessari per l'accesso alle cariche direttive – o per delega conferita ad altra impresa associata nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.

Ogni socio partecipante all'Assemblea, in regola con il pagamento dei contributi associativi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ha diritto a voti attribuiti in base ai contributi versati a Confindustria Umbria.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'ANCE.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio devono essere comunicati nell'avviso di convocazione. Ciascun socio può richiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l'avviso di convocazione assembleare non oltre il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata di norma, presso la sede sociale, almeno una volta l'anno.

È convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Generale di ANCE TERNI lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o per posta elettronica da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno cinque giorni.

ART. 15 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI - VERBALI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di ANCE TERNI e funge da Segretario il Direttore di ANCE TERNI o persona designata a tal scopo dal Presidente.

In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti attribuiti ai soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei voti attribuiti ai soci.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati mediante votazione a scrutinio segreto, salvo quelle per l'elezione di Presidente e Vice Presidenti per le quali è richiesta la maggioranza assoluta.

In caso di parità di voti ottenuti, la carica sarà assunta dal socio più anziano d'età.

Per l'elezione delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Il presidente, sentiti i vicepresidenti, può disporre lo svolgimento dell'Assemblea attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza, sia in via esclusiva che mista.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa, che deve essere portato a conoscenza degli Associati.

ART. 16 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività di ANCE TERNI sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere il Presidente e, su proposta di questi, i due Vice Presidenti e il Tesoriere;
- c) eleggere i n. 9 componenti il Consiglio Generale di ANCE TERNI;
- d) eleggere il Collegio dei Garanti Contabili;
- e) eleggere i Proviriviri;
- f) approvare la relazione annuale sulle attività di ANCE TERNI presentata dal Consiglio Generale;
- g) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- h) deliberare sulle direttive di ordine generale che ANCE TERNI dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 4.

Spetta all'Assemblea dei soci in sede straordinaria:

- a) deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale di Confindustria Umbria;
- b) deliberare in merito allo scioglimento di ANCE TERNI a norma del successivo art. 35;

c) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni e/o aggregazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema ANCE.

ART. 17 - CONSIGLIO GENERALE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Generale di ANCE TERNI è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, dal Tesoriere, da 9 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci, da un rappresentante per ciascuna delle Sezioni territoriali di cui all'articolo 27, eletto dalle Imprese appartenenti alle suddette Sezioni in occasione dell'Assemblea Generale, dai Presidenti degli Enti Bilaterali, qualora rappresentanti di imprese ANCE e per la durata del loro mandato, dall'ultimo Past President, dal Presidente del Gruppo Giovani ANCE TERNI, oltre che dal Presidente di ANCE UMBRIA e dal Presidente del Gruppo Giovani ANCE UMBRIA, qualora espressi da ANCE TERNI.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Generale può procedere alla cooptazione di un massimo di ulteriori quattro consiglieri.

Fanno parte del Consiglio Generale senza diritto di voto i Proviviri, i componenti del Collegio dei Garanti contabili, nonché i presidenti degli enti bilaterali la cui carica è scaduta nel corso del mandato del Consiglio.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente vicario, o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o entrambi i Vice Presidenti, ovvero il Tesoriere, il Presidente provvede alla loro sostituzione che viene sottoposta alla ratifica nella prima Assemblea utile.

Se nel corso del mandato vengono a mancare i Presidenti degli Enti gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono, di regola, nominati.

In casi di estrema gravità e urgenza il Presidente dell'ANCE nazionale provvede alla nomina diretta e temporanea del Presidente degli Enti Bilaterali territoriali.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale di ANCE TERNI, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

ART. 18 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale di ANCE TERNI si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione è inviata, mediante comunicazione scritta o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione, con le stesse modalità di cui al comma precedente, è inviata con preavviso di almeno tre giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, su invito del Presidente, esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Direttore/Segretario che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

ART. 19 – CONSIGLIO GENERALE - ATTRIBUZIONI

Spetta al Consiglio Generale di:

- a) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare su proposta del Presidente i rappresentanti di ANCE TERNI in Enti e Organismi esterni di cui all'art. 4 punti l) ed m);
- c) nominare i membri delle commissioni referenti, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominarne il Coordinatore;
- d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- e) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- f) predisporre e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
- g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- h) sovrintendere alla gestione economico-finanziaria di ANCE TERNI e deliberare in ordine all'acquisto, vendita ed altri atti di disposizione di beni immobili, o di costituzione di diritti sui medesimi ed al conferimento al Presidente dei poteri per la stipula degli atti relativi;
- i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 20;
- l) deliberare, su proposta del Presidente, l'assunzione del Direttore o Segretario e del personale dipendente di ANCE TERNI, nonché la risoluzione del rapporto di lavoro degli stessi;
- m) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici di ANCE TERNI;
- n) assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;
- o) approvare il Regolamento del Gruppo giovani imprenditori edili, ove presente, e le sue eventuali modifiche;
- p) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi di ANCE TERNI, ai sensi dell'art. 13;
- q) deliberare le prestazioni in favore delle imprese assistite di cui all'art. 8;
- r) deliberare l'ammissione e la cessazione dei soci aggregati, in conformità all'Accordo nazionale di cui all'art. 9, nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;
- s) determinare la composizione della Commissione di designazione di cui all'art. 23.

ART. 20 – PRESIDENZA – ELEZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI

Il Presidente di ANCE TERNI è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

A tal fine la Commissione di cui all'art. 23, al termine delle consultazioni, individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale di ANCE TERNI nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno di ANCE TERNI.

In caso di assenza o di impedimento, tali da non consentire la prosecuzione del mandato, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato vicario e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale, fino a due ulteriori mandati consecutivi.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea e il Consiglio Generale, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare ANCE TERNI in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante di ANCE TERNI;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività di ANCE TERNI;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi di ANCE TERNI a tutti gli atti amministrativi;
- g) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria di ANCE TERNI;
- h) curare che tutti gli atti di ANCE TERNI siano compiuti a norma del presente Regolamento;
- i) in casi straordinari di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Generale di ANCE TERNI sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.
- l) proporre all'Assemblea i nominativi dei propri Vice Presidenti, tra questi il vicario, e del Tesoriere;
- m) proporre al Consiglio Generale di ANCE TERNI le nomine negli enti esterni.

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare ANCE TERNI nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi di Confindustria Umbria. Egli rappresenta altresì ANCE TERNI in seno a all'Associazione nazionale costruttori edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

ART. 21 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi.

E' componente del Consiglio Generale di ANCE TERNI.

Partecipa in Assemblea senza diritto di voto limitatamente alle delibere relative all'approvazione dei bilanci.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Generale di ANCE TERNI, su proposta del Presidente, conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli art. 32 e 33 e cura le relazioni ai Bilanci Consuntivo e Preventivo, presentate dal Consiglio Generale di ANCE TERNI all'Assemblea.

ART. 22 - IL COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

Il Collegio dei Garanti contabili è composto da tre componenti effettivi aventi idonei requisiti, eletti, dall'Assemblea, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, che nomina anche tra essi il Presidente del Collegio.

L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria di ANCE TERNI e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I Garanti contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale di ANCE TERNI e, limitatamente alle delibere relative all'approvazione dei bilanci, all'Assemblea.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore ufficiale dei conti eletto dall'Assemblea.

ART. 23 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, i Probiviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvedono, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal codice etico.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei-tre componenti effettivi della Commissione di designazione.

Una volta definita la composizione della Commissione, quest'ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo di almeno due settimane per lo svolgimento delle consultazioni al termine del quale individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta all'Assemblea.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

ART. 24 - VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti in numero di due sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente, ai sensi dell'art. 20, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo. Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

ART. 25 - COMMISSIONI REFERENTI

Nell'ambito di ANCE TERNI possono essere costituite Commissioni Referenti per l'approfondimento di specifiche materie.

Il coordinamento di ognuna delle Commissioni è affidato ad un Coordinatore nominato, unitamente ai componenti, dal Consiglio Generale.

È compito delle Commissioni Referenti di elaborare, formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio Generale di ANCE TERNI.

ART. 26 - I PROBIVIRI

Le relazioni organizzative e funzionali tra i Probiviri del sistema ANCE e del sistema Confederale sono definite dall'Addendum all'Accordo ANCE-Confindustria del 25 maggio 2016, sottoscritto il 22 dicembre 2017, e da sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto almeno quattro Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore a tre nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna ad ANCE TERNI.

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di natura associativa insorte fra i soci e ANCE TERNI, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione, a pena di irricevibilità del ricorso, il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore di ANCE TERNI ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di TERNI tra quelli eletti dall'Assemblea. La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proboviro di fiducia.

Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L'istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente di ANCE TERNI ed al Presidente di ANCE Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di ANCE nazionale.

In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di ANCE nazionale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

L'interpretazione del presente Regolamento, nonché di ogni altra norma regolativa di ANCE TERNI è di esclusiva competenza dei Probiviri, che potranno tuttavia richiedere elementi di orientamento ai Probiviri di Confindustria Umbria al fine di garantire il massimo raccordo operativo.

Le decisioni dei Probiviri di cui al precedente comma sono impugnabili davanti ai Probiviri di ANCE nazionale.

Salvo quanto previsto dall'art. 13 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati.

Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti adottati dai Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di ANCE nazionale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento e da eventuali regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri di ANCE TERNI, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di ANCE nazionale in funzione surrogatoria.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal collegio giudicante composto dai Probiviri di ANCE nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di ANCE nazionale non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Nel caso di controversie di natura associativa tra ANCE TERNI oppure i soci di essa, con altri soci di Confindustria Umbria non appartenenti alla stessa ANCE TERNI o con la stessa Confindustria Umbria, la competenza a decidere spetta ai Probiviri di quest'ultima ai sensi dell'articolo 13, mentre l'appello compete ad un Collegio congiunto secondo quanto previsto al punto 3 dell'Addendum di cui al primo comma del presente articolo.

Restano ferme le altre funzioni dei Probiviri previste dallo Statuto di Confindustria Umbria.

ART. 27 - SEZIONI

Con deliberazione dell'Assemblea Generale possono essere costituite Sezioni in diverse località della provincia, con giurisdizione territoriale determinata dall'Assemblea medesima.

La Sezione svolge funzione consultiva per gli interessi dei soci che operano nel territorio di competenza e coordina con ANCE TERNI gli interventi opportuni.

Rappresentante della Sezione è un imprenditore socio la cui impresa abbia sede legale nell'ambito territoriale della Sezione.

Il rappresentante della Sezione è eletto dalle Imprese appartenenti alla Sezione medesima in occasione dell'Assemblea Generale di ANCE TERNI.

Il rappresentante della Sezione fa parte di diritto del Consiglio Generale.

ART. 28 - GRUPPO GIOVANI

Nell'ambito di ANCE TERNI è costituito il Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori Edili (denominato anche Gruppo Giovani) in linea con le norme di formazione e funzionamento del Regolamento dei giovani imprenditori edili approvato dallo Statuto ANCE.

Il presidente del Gruppo Giovani fa parte di diritto del Consiglio Generale.

ART. 29 - AUTONOMIA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

In forza dell'esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale derivanti dalle fonti autonome del settore, ANCE TERNI gode di autonomia finanziaria e patrimoniale, con facoltà di acquisire beni mobili e immobili, istituire propri uffici ed assumere personale alle proprie dipendenze.

A tal fine ANCE TERNI utilizza un proprio codice fiscale e propri conti correnti bancari.

Condotte lesive dell'autonomia finanziaria, patrimoniale e organizzativa e dell'esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale di ANCE TERNI costituiscono causa di Commissariamento che verrà adottato in base alle disposizioni dello Statuto di ANCE.

ART. 30 - DIREZIONE

All'organizzazione e al funzionamento di ANCE TERNI è preposto un Direttore o Segretario che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Generale, organizza i servizi, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività di ANCE TERNI.

Il Direttore o Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi di ANCE TERNI e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Direttore o Segretario è assunto o nominato con delibera del Consiglio Generale di ANCE TERNI, su proposta del Presidente.

ANCE TERNI comunica a Confindustria Umbria l'assunzione alle proprie dirette dipendenze del Direttore o Segretario.

ART. 31 – FONDO COMUNE

Il Fondo Comune è costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà di ANCE TERNI pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore di ANCE TERNI.

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi di ANCE TERNI conformemente agli scopi statutari.

Nell'ambito del Fondo comune è costituito un Fondo spese a disposizione del Presidente, da utilizzare a propria discrezione, il cui importo è stabilito all'inizio di ciascun mandato dal Consiglio Generale.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano ANCE TERNI, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità di Confindustria Umbria.

Durante la vita di ANCE TERNI non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 32 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente di ANCE TERNI con firma abbinata del Tesoriere.

Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente di ANCE TERNI.

Il Presidente può delegare per iscritto ad uno dei Vice Presidenti la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Generale di ANCE TERNI, su proposta del Presidente, conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

ART. 33 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Generale di ANCE TERNI, conformemente alle disposizioni di legge, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'ANCE. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

All'Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull'attività di ANCE TERNI.

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale di ANCE TERNI ai Garanti contabili della stessa che ne redigono relazione scritta.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Consiglio Generale curata dal Tesoriere.

ART. 34 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio Generale di ANCE che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di ANCE.

Le modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea di ANCE TERNI e del Consiglio Generale di Confindustria Umbria. Quest'ultimo provvede a deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi, dalla trasmissione delle modifiche da parte di ANCE TERNI e decorso tale termine si intendono comunque approvate.

ART. 35 – DURATA-SCIoglimento-AGGREGAZIONI

ANCE TERNI è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea. L'Assemblea che delibera lo scioglimento di ANCE TERNI nomina anche uno o più liquidatori e detta le norme della devoluzione delle eventuali attività patrimoniali nette.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Nel caso di scioglimento finalizzato all'aggregazione tra più Associazioni Territoriali di ANCE il quorum deliberativo è di tre quarti della totalità dei voti attribuiti in Assemblea.

ART. 36 - RICHIAMO ALLO STATUTO DI ANCE E DI CONFINDUSTRIA UMBRIA

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento di ANCE TERNI, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'ANCE, in quanto compatibili, e alle disposizioni dello Statuto di Confindustria Umbria, nel cui ambito ANCE TERNI è costituita.

ART. 37 – CONTROVERSIE SULL'INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

Eventuali controversie insorgenti tra ANCE TERNI e Confindustria Umbria sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'ANCE e di Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.

ART. 38 - NORMA DI COLLEGAMENTO ORGANIZZATIVO

Fermo restando un attivo coinvolgimento di ANCE TERNI nei percorsi evolutivi della rappresentanza territoriale di Confindustria secondo le modalità stabilite dall'Accordo ANCE Confindustria del 25 maggio 2016, ANCE TERNI ha facoltà, in relazione a processi aggregativi attuati da Confindustria Umbria, di mantenere la propria organizzazione ed il perimetro territoriale di propria competenza.

NORME TRANSITORIE

- A) Il nuovo Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione dello stesso.
- B) Gli attuali Presidente, Vice Presidenti, Consiglio Direttivo e Tesoriere restano in carica fino alla scadenza prevista dal nuovo Regolamento.